



Decreto Dirigenziale n. 191 del 30/11/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN
"IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO R13 R12 R3 DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI NEL COMUNE DI SARNO" - PROPONENTE GREEN SOLUTION SRLS -
CUP 8601.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto “*nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previo accordi con le stesse*”;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*”;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 658602 del 31/10/2019 contrassegnata con CUP 8601, la Green Solution Srls, con sede nel Comune di Sarno alla Via Ingegno snc, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di realizzazione di un *"Impianto di messa in riserva e recupero R13 R12 R3 di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Sarno"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Paolo Mirra, funzionario dello Staff 50 17 92;
- c. che, a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n. 674371 del 08/11/2019, la Green Solution Srls ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 690533 del 14/11/2019;
- d. che con nota prot. reg. n. 709576 del 22/11/2019, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 26/11/2019, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. che sono state acquisite agli atti dello Staff 501792 le osservazioni da parte dei soggetti di seguito riportati:
 - Comune di Sarno, nota acquisita al prot. reg. n. 739976 del 04/12/2019;
 - Distretto Appennino Meridionale, nota acquisita al prot. reg. n. 168907 del 20/03/2020;
- f. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 76502 del 05/02/2020, la Green Solution Srls ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 299329 del 25/06/2020;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/07/2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario dott. Paolo Mirra, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte;
Viste le integrazioni presentate il 31.03.2020, tra le quali è stato presentato uno Studio di Impatto Odorigeno e una Relazione integrativa Impatto Acustico;
Visto le osservazioni pervenute dal Comune di Sarno con le quali si manifesta l'assoluta contrarietà del Comune di Sarno all'adozione del provvedimento oggetto dell'istanza della Green Solutions Srls, per i motivi riportati in relazione, riservandosi ogni azione legale, in caso contrario;
Visto che il comma 7 del citato art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che l'autorità competente è tenuta all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6, ovvero le integrazioni tecniche, prevedendo "In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica";
Visto che questo Ufficio di Staff 50.17.92, dopo la seduta della Commissione VIA del 14.05.2020, con nota n. 247045 del 26.05.2020 ha comunicato, pertanto, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intenzione di prorogare per un periodo di giorni 30 il termine per l'adozione del provvedimento di verifica relativo all'istanza in oggetto (atteso quanto disposto dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e ss.mm.ii. per cui ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data (23.02.2020) e quella del 15.05.2020 — i 60 giorni

complessivi previsti dal citato art. 19 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'adozione del provvedimento di verifica decorrono dal 16/05/2020), per le ragioni che di seguito si riportano:

➤ da una prima disamina delle integrazioni acquisite al prot. n. 177873/2020 si evince la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio dell'istanza in oggetto per le ragioni che di seguito si riportano:

- Lo Studio di Impatto Odorigeno non considera, nei recettori, gli edifici adibiti a edilizia privata, alcuni dei quali limitrofi all'area di progetto (distanza minore di 15 metri), ma solo il Presidio Ospedaliero e la scuola elementare.

A tal proposito è opportuno acquisire il parere specialistico dell'ARPAC per quanto riguarda l'idoneità dello Studio di Impatto Odorigeno e dello Studio d'Impatto Acustico, presentato dal proponente, anche in relazione a quanto richiesto dal Comune di Sarno, il quale ha supportato le proprie osservazioni sulla base di uno studio commissionato all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR).

- Il cumulo con altri progetti descritto nella relazione ambientale, prendendo in considerazione le altre attività localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale (Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1), non tiene conto della somma degli effetti che tutte le attività presenti nell'area possono avere sui fattori ambientali, come ad esempio rumore, emissione in atmosfera, emissioni odorigene, salute sulla popolazione ecc.
- Si ritiene opportuno acquisire l'atto deliberativo n. 12 (anno non specificato) del Comune di Sarno citato nella nota prot. 51963 del 28/11/2019, acquisita dallo scrivente Ufficio al prot. Reg. n. 739976 del 04/12/2019, laddove si dice: "...il Consiglio Comunale del nostro ente, con l'atto deliberativo n. 12 del, ha stabilito che vengano rifiutate attività connesse con la trattazione, la modifica o la trasformazione di rifiuti, che possano danneggiare l'ambiente: La decisione è ampiamente motivata in quanto nell'area industriale del Comune di Sarno, ed in via Ingegno, sono già collocate diverse attività industriali, aventi ad oggetto rifiuti speciali e vi è la necessità di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, costituzionalmente garantiti...".

A tal proposito, la L.R. 14/2016 all'art. 34 punto 2 lett. g dispone che: "Il Piano d'Ambito, di durata

decennale salvo diversa determinazione dell' EdA, prevede: /.../ l'individuazione, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale delle aree dove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani".

Nella scelta di tali aree sono coinvolti anche i Comuni come si evince al punto 6.1.1 - Implicazioni derivanti dal quadro di riferimento normativo del Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania (PRGRS) adottato con D.G.R. n. 199 del 27/04/2012 e ancora oggi vigente, secondo cui "E' estremamente rilevante rimarcare l'ambito di azione del presente Piano regionale rispetto alla localizzazione dei siti di trattamento e smaltimento. Infatti, secondo il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 196 comma 1, punti elenco n e o, è competenza specifica delle regioni la sola definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, mentre è palese che l'individuazione delle stesse sia competenza esclusiva delle province.

Tale individuazione, a livello provinciale (d.lgs. 152/2006, art. 197, comma 1, punto elenco d), dovrà avvenire solo a valle della determinazione dei criteri compiuta a livello di pianificazione regionale e sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché **sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni**.

Su tale direttrice, peraltro, e perfettamente allineata anche la LR. n. 4/2007 con quanto espresso nei corrispondenti articoli 7 ed 8 (competenze della regione e competenze delle province) ...".

➤ All'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno e al Comune di Sarno si chiede di trasmettere allo scrivente Ufficio, a mezzo pec all'indirizzo

staff.501792@pec.regione.campania.it, nel più breve tempo possibile i documenti citati, rispettivamente, ai punti 1 e 3 delle motivazioni su esposte al fine di consentire l'approfondimento istruttorio necessario all'espressione del parere di competenza;

Vista la Deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno n. 20 del 25.05.2020, scaricabile dal portale della Provincia di Salerno alla pagina web (pubblicato il 3.06.2020):

https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_440828_725_1.html,

oggetto: "Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione. Relazione per la determinazione dei criteri. Classificazione territori saturi", con la quale si approva quanto segue:

"Dare atto che, in forza della relazione tecnica di cui in narrativa, **i territori dei Comuni di Battipaglia e di Sarno con relative fasce contermini ivi specificate non sono idonei a recepire l'ubicazione di nuovi impianti di rifiuti o ampliamenti nei termini** indicati dalla stessa relazione e, pertanto, invitare tutti gli enti competenti a denegare il rilascio di nuove autorizzazioni in contrasto con quanto riconosciuto con il presente atto, nelle more del recepimento delle relative previsioni nel PTCP, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs 152/2000".

Visti i criteri e le analisi ambientali riportati nella suddetta Deliberazione;

Visto il riscontro alla nota del Comune di Sarno, pec del 3.06.2020, che trasmette quanto segue:

1. **Delibera del Consiglio Provinciale di Salerno n. 20 del 25 Maggio 2020, con la quale il Comune di Sarno è stato dichiarato "zona non idonea alla collocazione di impianti di rifiuti" ai sensi dell'art. 197 del Dlt 152/2006, in quanto area satura;**
2. **Delibera di Giunta N. 47 del 19 Maggio 2020 del Comune di Sarno, "ATTO DI INDIRIZZO - DINIEGO ALLA COLLOCAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E/O DALL'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - RICONOSCIMENTO DELL'AREA DEL COMUNE DI SARNO COME ZONA NON IDONEA ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI" con la quale l'ente dichiara la volontà politica (deliberazione approvata nel Consiglio Comunale del 21 Maggio 2020, non ancora pubblicata ma che vi sarà trasmessa appena possibile) di "Di manifestare e rendere nota, a tutte le istituzioni competenti, in particolare Regione Campania, Provincia di Salerno, Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - ATO Salerno, la propria assoluta e netta contrarietà alla collocazione di ogni tipo di impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti, di qualsiasi natura, nell'area industriale del Comune di Sarno o in qualsiasi altra area nel territorio comunale. Di manifestare e rendere nota, a tutte le istituzioni competenti, in particolare Regione Campania, Provincia di Salerno, Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - ATO Salerno, la propria assoluta e netta contrarietà all'ampliamento di qualsiasi impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti, di qualsiasi natura, nell'area industriale del Comune di Sarno o in qualsiasi altra area nel territorio comunale."**
3. **Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25 Settembre 2019 che ha stabilito che vengano rifiutate attività connesse con la trattazione, la modifica o la trasformazione di rifiuti, che possano danneggiare l'ambiente.**
4. Report dell'Istituto di Scienze dell'Ambiente e del Clima - Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Tanto premesso
Si ribadisce la assoluta contrarietà del Comune di Sarno all'adozione del provvedimento oggetto dell'istanza della Green Solutions Srls, per i motivi sopraindicati, riservandosi ogni azione anche legale, in caso contrario;

Visto che non sono emersi ulteriori elementi utili a chiarire gli aspetti relativi:

- lo Studio di Impatto Odorigeno, il quale non considera, nei recettori, gli edifici adibiti a edilizia privata, alcuni dei quali limitrofi all'area di progetto (distanza minore di 15 metri), ma solo il Presidio Ospedaliero e la scuola elementare. A tal proposito non è pervenuta nessuna ulteriore documentazione da parte del proponente e dell'ARPAC, tra gli intestatari della nota del 26.05.2020 prot. n. 247045;
- Il cumulo con altri progetti descritto nella relazione ambientale, prendendo in considerazione le altre attività localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale (Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1), non tiene conto della somma degli effetti che tutte le attività presenti nell'area possono avere sui fattori ambientali, come ad esempio rumore, emissione in

atmosfera, emissioni odorigene, salute sulla popolazione ecc.

Si propone pertanto alla Commissione di assoggettare a VIA il progetto, per le seguenti motivazioni:

- **Si ritiene che lo Studio di Impatto Odorigeno non considera, nei recettori, gli edifici adibiti a edilizia privata, alcuni dei quali limitrofi all'area di progetto (distanza minore di 15 metri), ma solo il Presidio Ospedaliero e la scuola elementare.**
- **Il cumulo con altri progetti descritto nella relazione ambientale, prendendo in considerazione le altre attività localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale (Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1), non tiene conto della somma degli effetti che tutte le attività presenti nell'area possono avere sui fattori ambientali, come ad esempio rumore, emissione in atmosfera, emissioni odorigene, salute sulla popolazione ecc.**

Inoltre, si fa presente che:

- **Il progetto proposto è in contrasto con la Deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno n. 20 del 25.05.2020, scaricabile dal portale della Provincia di Salerno alla pagina web (pubblicato il 3.06.2020): https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_440828_725_1.html, oggetto: "Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione. Relazione per la determinazione dei criteri. Classificazione territori saturi", con la quale si approva quanto segue:
"...Dare atto che, in forza della relazione tecnica di cui in narrativa, i territori dei Comuni di Battipaglia e di Sarno con relative fasce contermini ivi specificate non sono idonei a recepire l'ubicazione di nuovi impianti di rifiuti o ampliamenti nei termini indicati dalla stessa relazione e, pertanto, invitare tutti gli enti competenti a denegare il rilascio di nuove autorizzazioni in contrasto con quanto riconosciuto con il presente atto, nelle more del recepimento delle relative previsioni nel ptcp, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs 152/2000".**
- **Il Comune di Sarno, collegandosi anche a quanto stabilito dalla Provincia di Salerno, è assolutamente contrario al progetto di un nuovo impianto in un'area ritenuta satura, pec del 3.06.2020 pubblicata sul sito VIA della R.C.**

Tali motivazioni sono in linea con quanto previsto nel Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania (PRGRS) adottato con D.G.R. n. 199 del 27/04/2012, al punto 6.1.1 - Implicazioni derivanti dal quadro di riferimento normativo del, secondo cui "E' estremamente rilevante rimarcare l'ambito di azione del presente Piano regionale rispetto alla localizzazione dei siti di trattamento e smaltimento. Infatti, secondo il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 196 comma 1, punti elenco n e o, è competenza specifica delle regioni la sola definizione dei criteri per la determinazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, mentre è palese che l'individuazione delle stesse sia competenza esclusiva delle province.

Tale individuazione, a livello provinciale (d.lgs. 152/2006, art. 197, comma 1, punto elenco d), dovrà avvenire solo a valle della determinazione dei criteri compiuta a livello di pianificazione regionale e sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni".

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni riportate dall'istruttore";

- b. che l'esito della Commissione del 02/07/2020 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Green Solution Srls con nota prot. reg. n. 323808 del 09/07/2020;
- c. che il proponente Green Solution Srls ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. acquisite al prot. reg. n. 355224 del 28/07/2020;

- d. che il proponente Green Solution Srls con propria nota pervenuta allo Staff 501792 a mezzo pec del 30/07/2020 ha chiesto di essere audito in Commissione;

RILEVATO, altresì:

- a. che detto progetto è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10/09/2020, sulla base dell'istruttoria delle osservazioni svolta dal funzionario dott. Paolo Mirra, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*"La **Società Green Solution Srls** con nota pec del 30.07.2020 acquisita al prot. regionale n. 0376317 del 07.08.2020, ha chiesto un'audizione in Commissione e con nota prot. n. 0398433 del 01.09.2020 la Società è stata invitata alla seduta odierna della Commissione, è presente alla seduta il dott. Angelo Mocerino giusta delega del rappresentante legale della **Società Green Solution Srls** inviata via pec il 30.07.2020 agli atti del presente verbale. Si acquisisce agli atti quanto dichiarato dott. Angelo Mocerino (allegato n. 1)*

"Il sottoscritto dott. Angelo Mocerino regolarmente iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al n.054995, per incarico ricevuto dal sig. Michele Esposito, nella sua qualità di legale rappresentante della GREEN SOLUTION S.R.L.S., con sede legale in Via Ingegno (Zona Industriale), SNC – 84087 Sarno (SA), a seguito dell'Esito della Commissione VIA VI VAS nella seduta del 02/07/2020 in cui si è deciso di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dichiara nella seduta della Commissione VIA VI VAS - Sezione Ordinaria - Convocazione del 10.09.2020 ore 11,30 quanto segue:

Premetto che le motivazioni per cui la Commissione VIA VI VAS nella seduta del 02/07/2020 ha deciso di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono le seguenti:

- Lo Studio di Impatto Odorigeno presentato non considera, nei recettori, gli edifici adibiti ad edilizia privata, alcuni dei quali limitrofi all'area di progetto (distanza minore di 15 metri), ma solo il presidio ospedaliero e la scuola elementare.*
- Il cumulo con altri progetti descritto nella relazione ambientale, prendendo in considerazione le altre attività localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale, non tiene conto della somma degli effetti che tutte le attività presenti nell'area possono avere sui fattori ambientali, come rumore, emissione in atmosfera, emissioni odorigene, salute della popolazione.*
- Inoltre il progetto proposto è in contrasto con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno, prot. n. 9 del 12.05.2020 e della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Salerno del 25 maggio 2020, n. 20.*

Preciso che in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno, prot. n. 9 del 12.05.2020 e alla deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Salerno del 25 maggio 2020, n. 20 che la società in oggetto ha presentato RICORSO al T.A.R. per l'annullamento delle stesse in quanto, come meglio specificato nel suddetto RICORSO, l'Amministrazione del Comune di Sarno, con la delibera impugnata, prova a sostituirsi alle competenze deputate in relazione alla fissazione dei criteri per la saturazione ambientale degli impianti di rifiuti. Assume di aver deliberato per poter esprimere la "inidoneità" del Comune di Sarno alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti senza essere supportata da criteri scientifici. Da parte sua la Provincia di Salerno, conferma e supporta la scelta, con un atto anch'esso privo di accertamenti e parametri scientifici assolutamente pregiudiziali e presupposti. Per cui in definitiva le due delibere, risultano profondamente illegittime.

Invece per quanto riguarda gli aspetti tecnici evidenziati nelle motivazioni per cui la Commissione VIA VI VAS nella seduta del 02/07/2020 ha deciso di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sono state fornite OSSERVAZIONI TECNICHE ai sensi dell'art.10-bis della Legge n.241/90 e s.m.i. in cui lo studio di impatto odorigeno è stato esteso ad altri recettori (edifici adibiti a edilizia privata) e si è tenuto conto del cumulo con altri progetti per quanto riguarda i fattori ambientali più rilevanti per l'attività in esame (emissioni in atmosfera, emissioni odorigene e conseguenze sulla salute della popolazione).

Da tali osservazioni tecniche si evince che:

Nella area in questione localizzata in Via Ingegno (Zona Industriale) del Comune di Sarno (NA) sono presenti numerose attività industriali tra cui: SOIGEA SRL (impianto di recupero rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione), GIAGUARO SPA (industria di conserve alimentari), AGOCER SRL (impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi), FAIELLA NICOLA SRL (impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi), PLASTICA SUD SRL (produzione di imballaggi plastici) e TEKLA SRL (lavorazione profili in alluminio). Osservando le concentrazioni degli inquinanti emessi, da tali attività, strettamente legati alla componente odorigena, quali COV, composti solforati, ammoniaca, mercaptani e fenoli si evince che sono relativamente bassi, quindi si desume un inquinamento odorigeno molto basso.

Fra i ricettori sensibili dovrebbe essere compresa l'abitazione o il locale ad uso collettivo (scuola, ospedale, ecc.) più prossimo all'impianto, anche se isolato. Nel caso in esame sono stati considerati 3 ricettori sensibili, la scuola elementare Borgo posizionata a circa 1 km ad Ovest dell'impianto e il presidio Ospedaliero Villa Malta di Sarno posizionato a circa 750 metri a Sud dell'impianto (Figura 3). Data la presenza in zona limitrofa all'impianto di edifici adibiti ad edilizia privata, ubicati in posizioni e distanze diverse, è stato considerato un terzo ricettore in presenza di un edificio adibito ad edilizia privata distante circa 15 metri all'area di progetto, particolarmente gravoso data la sua vicinanza con l'impianto in questione e che quindi potrebbe risentire maggiormente della componente odorigena proveniente dall'impianto stesso.

Lo studio eseguito è stato articolato analizzando due scenari:

- Scenario 1: impatto odorigeno ai ricettori, tenendo conto esclusivamente dell'impianto in oggetto;
- Scenario 2: impatto odorigeno ai ricettori, tenendo conto del cumulo con altri progetti ovvero della somma degli effetti di tutte le attività (sopradescritte) presenti nell'area in questione.

Per lo Scenario 1 i dati ottenuti dimostrano che, in corrispondenza dei ricettori individuati, i valori di 98° percentile delle concentrazioni massime orarie di unità odorimetriche rimangono al di sotto del valore limite di accettabilità individuato e pari a 3 OU/m³ come riportato nella tabella seguente:

Ricettore	Distanza dall'impianto (m)	VALORI SCENARIO 1 98° percentile media oraria (OU/m ³)	Valore normativo (OU/m ³)
Presidio Ospedaliero "Villa Malta"	≈ 800	0.06	3
Scuola elementare Borgo	≈ 1000	0.1	3
Edificio adibito ad edilizia privata	<15	0.13	3

Per cui per lo Scenario 1 il valore massimo del 98° percentile delle concentrazioni massime su media oraria è di circa 0.14 OU/m³, valore enormemente al di sotto del valore limite fissato.

Per lo Scenario 2 in cui è considerato il cumulo con altri impianti limitrofi all'impianto in oggetto, cioè considerando l'effetto cumulato con altri impianti, le concentrazioni presentano dei leggeri aumenti, non particolarmente elevati data la componente emissiva odorigena degli altri impianti molto bassa. La differenza rispetto lo Scenario 1 si può percepire, in particolare nell'area limitrofa l'impianto così come si evince dalla tabella seguente:

Ricettore	Distanza dall'impianto (m)	VALORI SCENARIO 2 98° percentile media oraria (OU/m ³)	Valore normativo (OU/m ³)
Presidio Ospedaliero "Villa Malta"	≈ 800	0.07	3

Scuola elementare Borgo	≈ 1000	0.13	3
Edificio adibito ad edilizia privata	<15	0.15	3

Anche ai ricettori, le concentrazioni aumentano, ma come si può vedere le concentrazioni delle sostanze odorigene del 98° percentile restano comunque al di sotto del limite normativo di 3 OU/m³. Per cui in definitiva nell'ambito dello studio sono stati valutati due scenari:

- Scenario 1: CONTRIBUTO DEL SOLO IMPIANTO IN OGGETTO
- Scenario 2: CONTRIBUTO CUMULATO CON I DIVERSI IMPIANTI LIMITROFI

Come è possibile dedurre dalla tabelle sopra riportate, in corrispondenza dei ricettori individuati, i valori di 98° percentile delle concentrazioni massime orarie di unità odorimetriche, rimangono al di sotto del valore limite di accettabilità, inoltre è possibile constatare come il cumulo con i diversi impianti limitrofi contribuisca in maniera poco percettibile alla componente odorigena. Si può quindi concludere, che l'impatto ambientale determinato dalle emissioni odorigene connesse alla realizzazione dell'impianto in esame ha un impatto non significativo.

In merito all'impatto acustico come meglio specificato nella RELAZIONE INTEGRATIVA IMPATTO ACUSTICO presentata in risposta al punto "verifica degli aspetti ambientali" della nota della Regione Campania di richiesta integrazioni prot. 0076502 del 05/02/2020, premesso che dallo studio dell'area circostante l'opificio sito in via Ingegno, essendo l'area prevalentemente industriale e confinante per la maggior parte dei casi con opifici industriali, si dichiara che emerge, nell'area prossima allo stabilimento, come ricettore sensibile solo l'ospedale "Martiri di Villa Malta" ubicato a circa 740 metri di distanza, tuttavia è stato eseguito uno studio di impatto acustico previsionale tenendo conto anche della civile abitazione ubicata in prossimità dell'impianto in questione. Per la valutazione dell'impatto acustico sui ricettori sensibili presenti nell'area oggetto di studio sono stati considerati i contributi in termini di rumorosità imputabili alle nuove sorgenti fisse legate alla presenza dei macchinari di progetto e alle seguenti sorgenti sonore:

- traffico veicolare: emissioni rumorose provenienti dalla circolazione stradale (autostrada A30);
- sorgenti sonore occasionali: vociferare di persone, versi di animali e rumori generati dal passaggio di aerei;
- attività ubicate nelle vicinanze dell'area in esame: emissioni di rumore provenienti da altre attività industriali confinanti.

Dall'osservazione dei dati ottenuti dal calcolo previsionale utilizzato, si ricava che, in base alle sorgenti sonore considerate, non vengono immessi rumori nell'ambiente esterno che possano disturbare le abitazioni poste in prossimità dell'impianto in questione e di conseguenza l'ospedale posto ad una distanza maggiore. Si dichiara quindi che le attività svolte dalla GREEN SOLUTION srls non andranno a modificare il clima acustico delle suddette aree. Pertanto si può concludere che i valori di immissione, calcolati in maniera previsionale, dell'azienda GREEN SOLUTION srls, sono al di sotto dei limiti imposti dalle attuali normative in vigore ed in particolare ai limiti imposti dalla normativa comunale.

In definitiva dalle osservazioni presentate si può quindi concludere, che l'impatto ambientale determinato dalle emissioni odorigene e rumorose connesse alla realizzazione dell'impianto in esame hanno un impatto non significativo."

La Commissione dopo ampia discussione decide di rinviare per consentire all'istruttore dott. Paolo Mirra di svolgere gli adeguati approfondimenti istruttori alla luce dell'intervento e delle dichiarazioni motivate del dott. Angelo Mocerino";

- b. che detto progetto è stato sottoposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15/10/2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario dott. Paolo Mirra delle osservazioni e della dichiarazione rilasciata dal dott. Mocerino nel corso della seduta del 10/09/2020, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Il proponente ha presentato, in data 24.07.2020 – prot. 355224 del 28.07.2020:

- Osservazioni tecniche ai sensi dell'art. 10bis della Legge n.241/90 e s.m.i.
- Copia del ricorso al T.A.R. presentato per l'annullamento, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno, prot. n.9 – PRES.Cc. del 12.05.2020 e della deliberazione del

Consiglio Provinciale della Provincia di Salerno del 25 maggio 2020, n.20 r.g.

Le osservazioni tecniche, a firma del Dr. Angelo Mocerino, riportano considerazioni integrative, rispetto a quanto esaminato nella fase istruttoria e dalla commissione VIA, con le seguenti conclusioni:

“Il presente documento contiene la valutazione della dispersione in atmosfera delle emissioni odorigene connesse alla gestione dell’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO (R13 – R12 – R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da realizzare in Via Ingegno (Zona Industriale), SNC – 84087 Sarno (SA), mediante applicazione del modello meteo-diffusionale CALPUFF in grado di realizzare la simulazione del trasporto e della diffusione degli odori.

Nell’ambito dello studio sono stati valutati due scenari:

☐ *Scenario 1: CONTRIBUTO DEL SOLO IMPIANTO IN OGGETTO*

☐ *Scenario 2: CONTRIBUTO CUMULATO CON I DIVERSI IMPIANTI LIMITROFI*

Come è possibile dedurre dalle Figure 3 e 4 e dalle tabelle 3 e 4 riportate nel precedente paragrafo, in corrispondenza dei ricettori individuati, i valori di 98° percentile delle concentrazioni massime orarie di unità odorimetriche, rimangono al di sotto del valore limite di accettabilità, inoltre è possibile constatare come il cumulo con i diversi impianti limitrofi contribuisca in maniera poco percettibile alla componente odorigena.

Si può quindi concludere, che l’impatto ambientale determinato dalle emissioni odorigene connesse alla realizzazione dell’impianto in esame ha un impatto non significativo”.

La copia del ricorso al T.A.R., del 24.06.2020, non è mai stata trasmessa in precedenza a questo ufficio.

Visto *che le osservazioni presentate, rappresentano integrazioni che confermano le motivazioni che hanno determinato il parere espresso dalla Commissione VIA;*

Visto *che il procedimento del ricorso al T.A.R., del 24.06.2020, presentato per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno, prot. n.9 – PRES.Cc. del 12.05.2020 e della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Salerno del 25 maggio 2020, n.20 r.g., è in itinere e non ancora concluso, pertanto non si conosce l’esito;*

Visto *che la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Salerno, n. 20 del 25.05.2020, sopra riportata, richiama quanto previsto dal Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania (PRGRS) adottato con D.G.R. n. 199 del 27/04/2012, al punto 6.1.1 (localizzazione dei siti di trattamento e smaltimento: competenza esclusiva delle province - sentiti l’autorità d’ambito ed i Comuni”);*

Visto *che nella Commissione VIA del 10.09.2020, il dott. Angelo Mocerino, delegato dal committente, è stato ascoltato ed ha rilasciato una dichiarazione, trasmessa con pec del 10.09.2020, riportata di seguito:*

Dichiarazione resa nella seduta della Commissione VIA VI VAS – Sezione Ordinaria – Convocazione del 10.09.2020 ore 11.30

Il sottoscritto dott. Angelo Mocerino regolarmente iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi al n.054995, per incarico ricevuto dal sig. Michele Esposito, nella sua qualità di legale rappresentante della GREEN SOLUTION S.R.L.S., con sede legale in Via Ingegno (Zona Industriale), SNC — 84087 Sarno (SA), a seguito dell’Esito della Commissione VIA VI VAS nella seduta del 02/07/2020 in cui ha deciso di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dichiara nella seduta della Commissione VIA VI VAS - Sezione Ordinaria - Convocazione del 10.09.2020 ore 11,30 quanto segue:

Premetto che le motivazioni per cui la Commissione VIA VI VAS nella seduta del 02/07/2020 ha deciso di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono le seguenti:

- Lo Studio di Impatto Odorigeno presentato non considera, nei ricettori, gli edifici adibiti ad edilizia privata, alcuni dei quali limitrofi all’area di progetto (distanza minore di 15 metri), ma solo il presidio ospedaliero e la scuola elementare.*
- Il cumulo con altri progetti descritto nella relazione ambientale, prendendo in considerazione le altre attività localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale, non tiene conto della somma degli effetti che tutte le attività presenti nell’area possono avere sui fattori ambientali*

come rumore, emissione in atmosfera, emissioni odorigene, salute della popolazione.

- Inoltre il progetto proposto è in contrasto con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno, prot. n. 9 del 12.05.2020 e della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Salerno del 25 maggio 2020, n. 20.

Preciso che in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno, prot. n. 9 del 12.05.2020 e alla deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Salerno del 25 maggio 2020, n. 20 che la società in oggetto ha presentato RICORSO al T.A.R. per l'annullamento delle stesse in quanto, come meglio specificato nel suddetto RICORSO, l'Amministrazione del Comune di Sarno, con la delibera impugnata, prova a sostituirsi alle competenze deputate in relazione alla fissazione dei criteri per la saturazione ambientale degli impianti di rifiuti. Assume di aver deliberato per poter esprimere la "inidoneità" del Comune di Sarno alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti senza essere supportata da criteri scientifici. Da parte sua la Provincia di Salerno, conferma e supporta la scelta, con un atto anch'esso privo di accertamenti e parametri scientifici assolutamente pregiudiziali e presupposti. Per cui in definitiva le due delibere, risultano profondamente illegittime.

Invece per quanto riguarda gli aspetti tecnici evidenziati nelle motivazioni per cui la Commissione VIA VI VAS nella seduta del 02/07/2020 ha deciso di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sono state fornite OSSERVAZIONI TECNICHE ai sensi dell'art.10-bis della Legge n.241/90 e s.m.i. in cui lo studio di impatto odorigeno è stato esteso ad altri recettori (edifici adibiti a edilizia privata) e si è tenuto conto del cumulo con altri progetti per quanto riguarda i fattori ambientali più rilevanti per l'attività in esame (emissioni in atmosfera, emissioni odorigene e conseguenze sulla salute della popolazione).

Da tali osservazioni tecniche si evince che:

Nella area in questione localizzata in Via Ingegno (Zona Industriale) del Comune di Sarno (NA) sono presenti numerose attività industriali tra cui: SOIGEA SRL (impianto di recupero rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione), GIAGUARO SPA (industria di conserve alimentari), AGOCER SRL (impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi), FAIELLA NICOLA SRL (impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi), PLASTICA SUD SRL (produzione di imballaggi plastici) e TEKLA SRL (lavorazione profili in alluminio). Osservando le concentrazioni degli inquinanti emessi, da tali attività, strettamente legati alla componente odorigena, quali COV, composti solforati, ammoniaca, mercaptani e fenoli si evince che sono relativamente bassi, quindi si desume un inquinamento odorigeno molto basso.

Fra i ricettori sensibili dovrebbe essere compresa l'abitazione o il locale ad uso collettivo (scuola, ospedale, ecc.) più prossimo all'impianto, anche se isolato. Nel caso in esame sono stati considerati 3 ricettori sensibili, la scuola elementare Borgo posizionata a circa 1 km ad Ovest dell'impianto e il presidio Ospedaliero Villa Malta di Sarno posizionato a circa 750 metri a Sud dell'impianto (Figura 3). Data la presenza in zona limitrofa all'impianto di edifici adibiti ad edilizia privata, ubicati in posizioni e distanze diverse, è stato considerato un terzo ricettore in presenza di un edificio adibito ad edilizia privata distante circa 15 metri all'area di progetto, particolarmente gravoso data la sua vicinanza con l'impianto in questione e che quindi potrebbe risentire maggiormente della componente odorigena proveniente dall'impianto stesso.

Lo studio eseguito è stato articolato analizzando due scenari:

- Scenario 1: impatto odorigeno ai recettori, tenendo conto esclusivamente dell'impianto in oggetto;

- Scenario 2: impatto odorigeno ai recettori, tenendo conto del cumulo con altri progetti ovvero della somma degli effetti di tutte le attività (sopradescritte) presenti nell'area in questione.

Per lo Scenario 1 i dati ottenuti dimostrano che, in corrispondenza dei ricettori individuati, i valori di 98° percentile delle concentrazioni massime orarie di unità odorimetriche rimangono al di sotto del valore limite di accettabilità individuato e pari a 3 OU/m³ come riportato nella tabella seguente:

Ricettore	Distanza dall'impianto (m)	VALORI SCENARIO 1	
		98° percentile media oraria (OU/m ³)	Valore normativo (OU/m ³)
Presidio Ospedaliero "Villa Malta"	≈ 800	0.06	3

Scuola elementare Borgo	≈ 1000	0.1	3
Edificio adibito ad edilizia privata	<15	0.13	3

Per cui per lo Scenario 1 il valore massimo del 98° percentile delle concentrazioni massime su media oraria è di circa 0.14 OU/m³, valore enormemente al di sotto del valore limite fissato.

Per lo Scenario 2 in cui è considerato il cumulo con altri impianti limitrofi all'impianto in oggetto cioè considerando l'effetto cumulato con altri impianti, le concentrazioni presentano dei leggeri aumenti, non particolarmente elevati data la componente emissiva odorigena degli altri impianti molto bassa. La differenza rispetto lo Scenario 1 si può percepire, in particolare nell'area limitrofa l'impianto così come si evince dalla tabella seguente:

Ricettore	Distanza dall'impianto (m)	VALORI SCENARIO 2 98° percentile media oraria (OU/m ³)	Valore normativo (OU/m ³)
Presidio Ospedaliero "Villa Malta"	≈ 800	0.07	3
Scuola elementare Borgo	≈ 1000	0.13	3
Edificio adibito ad edilizia privata	<15	0.15	3

Anche ai ricettori, le concentrazioni aumentano, ma come si può vedere le concentrazioni delle sostanze odorigene del 98° percentile restano comunque al di sotto del limite normativo di 3 OU/m³.

Per cui in definitiva nell'ambito dello studio sono stati valutati due scenari:

- Scenario 1: CONTRIBUTO DEL SOLO IMPIANTO IN OGGETTO
- Scenario 2: CONTRIBUTO CUMULATO CON I DIVERSI IMPIANTI LIMITROFI

Come è possibile dedurre dalle tabelle sopra riportate, in corrispondenza dei ricettori individuati, i valori di 98° percentile delle concentrazioni massime orarie di unità odorimetriche, rimangono al di sotto del valore limite di accettabilità, inoltre è possibile constatare come il cumulo con i diversi impianti limitrofi contribuisca in maniera poco percettibile alla componente odorigena. Si può quindi concludere, che l'impatto ambientale determinato dalle emissioni odorigene connesse alla realizzazione dell'impianto in esame ha un impatto non significativo.

In merito all'impatto acustico come meglio specificato nella RELAZIONE INTEGRATIVA IMPATTO ACUSTICO presentata in risposta al punto "verifica degli aspetti ambientali" della nota della Regione Campania di richiesta integrazioni prot. 0076502 del 05/02/2020, premesso che dallo studio dell'area circostante l'opificio sito in via Ingegno, essendo l'area prevalentemente industriale e confinante per la maggior parte dei casi con opifici industriali, si dichiara che emerge, nell'area prossima allo stabilimento, come ricettore sensibile solo l'ospedale "Martini di Villa Malta" ubicato a circa 740 metri di distanza, tuttavia è stato eseguito uno studio di impatto acustico previsionale tenendo conto anche della civile abitazione ubicata in prossimità dell'impianto in questione. Per la valutazione dell'impatto acustico sui ricettori sensibili presenti nell'area oggetto di studio sono stati considerati i contributi in termini di rumorosità imputabili alle nuove sorgenti fisse legate alla presenza dei macchinari di progetto e alle seguenti sorgenti sonore:

- traffico veicolare: emissioni rumorose provenienti dalla circolazione stradale (autostrada A30);
- sorgenti sonore occasionali: vociferare di persone, versi di animali e rumori generati dal passaggio di aerei;
- attività ubicate nelle vicinanze dell'area in esame: emissioni di rumore provenienti da altre attività industriali confinanti.

Dall'osservazione dei dati ottenuti dal calcolo previsionale utilizzato, si ricava che, in base alle sorgenti sonore considerate, non vengono immessi rumori nell'ambiente esterno che possano disturbare le abitazioni poste in prossimità dell'impianto in questione e di conseguenza l'ospedale

posto ad una distanza maggiore. Si dichiara quindi che le attività svolte dalla GREEN SOLUTION srls non andranno a modificare il clima acustico delle suddette aree. Pertanto si può concludere che i valori di immissione, calcolati in maniera previsionale, dell'azienda GREEN SOLUTION srls, sono al di sotto dei limiti imposti dalle attuali normative in vigore ed in particolare ai limiti imposti dalla normativa comunale.

In definitiva dalle osservazioni presentate si può quindi concludere, che l'impatto ambientale determinato dalle emissioni odorigene e rumorose connesse alla realizzazione dell'impianto in esame hanno un impatto non significativo.

Visto che la Commissione VIA "dopo ampia discussione decide di rinviare per consentire all'istruttore dott. Paolo Mirra di svolgere gli adeguati approfondimenti istruttori alla luce dell'intervento e delle dichiarazioni motivate del dott. Angelo Mocerino"

Vista la richiesta di informazioni, a mezzo email, all'Avv. L. Scirman, dirigente dello Staff Tecnico-operativo Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo Ambientale per le attività di competenza, riportata di seguito:

"In relazione alla seduta della Commissione VIA tenutasi ieri 10.09.2020, su richiesta dell'avv. Brancaccio, Le chiedo di sapere se nell'istruttoria dei progetti di verifica di VIA, attinenti impianti di rifiuti speciali, bisogna tenere in considerazione il Piano di Gestione Rifiuti Speciali della Regione Campania (PRGRS).

Inoltre, nel caso specifico discusso ieri: cup 8601 "Impianto di messa in riserva e recupero R13 R12 R3 di rifiuti speciali non pericolosi", al quale Lei ha partecipato, Le chiedo se è opportuno attenersi a quanto espresso dalla Provincia di Salerno con la Deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno n. 20 del 25.05.2020, scaricabile dal portale della Provincia di Salerno alla pagina web (pubblicato il 3.06.2020):

https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_440828_725_1.html,

oggetto: "Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti per effetto del raggiungimento del livello di saturazione. Relazione per la determinazione dei criteri. Classificazione territori saturi", con la quale si approva quanto segue:

"...Dare atto che, in forza della relazione tecnica di cui in narrativa, i territori dei Comuni di Battipaglia e di Sarno con relative fasce contermini ivi specificate non sono idonei a recepire l'ubicazione di nuovi impianti di rifiuti o ampliamenti nei termini indicati dalla stessa relazione e, pertanto, invitare tutti gli enti competenti a denegare il rilascio di nuove autorizzazioni in contrasto con quanto riconosciuto con il presente atto, nelle more del recepimento delle relative previsioni nel ptcp, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs 152/2000".

Vista la risposta, a mezzo email, dell'Avv. L. Scirman, dirigente dello Staff Tecnico-operativo Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo Ambientale per le attività di competenza, riportata di seguito:

"premesso che il giudizio di "opportunità" che Lei mi richiede non rientra nelle mie funzioni d'ufficio, mi limito ad osservare che i criteri generali per la verifica di assoggettabilità sono notoriamente indicati negli allegati IV e V del TUA, a cui si rinvia.

La Regione, in ottemperanza all'art. 196 TUA, ha redatto ed approvato i PRGRU e PRGRS, pubblicati rispettivamente sui BURC n. 88 del 21/12/2016 e n. 29 del 7/5/2012.

L'art. 197 TUA definisce in particolare a cui la Delibera della Provincia rinvia, effettuando quella che sembra a tutti gli effetti un atto di proposta.

Nel contempo la Provincia "invita" tutti gli enti competenti a denegare il rilascio di nuove autorizzazioni nelle more del recepimento delle previsioni nel PTCP.

Tale previsione non sembra rientrare nella competenza di settore e comunque il Piano Regionale è riconosciuto dalla stessa delibera come sovraordinato".

Si propone di accogliere l'istanza presentata a seguito del parere espresso dalla Commissione VIA, nella seduta del 02.07.2020 per quanto riguarda le integrazioni allo studio odorigeno e di non assoggettare a VIA il progetto con le seguenti condizioni ambientali, riportate di seguito, demandando alla UOD 50.17.09 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti SA di verificare, in fase di procedura autorizzativa, la compatibilità del progetto con quanto deliberato dal Consiglio Provinciale di Salerno (Delibera n. 20 del 25.05.2020, scaricabile dal portale della Provincia di Salerno alla pagina web: https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio28_provvedimenti-

[amministrativi_0_440828_725_1.html](#)), visto anche il ricorso al TAR presentato dal proponente contro la suddetta delibera.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1 – Emissioni in atmosfera
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: sistema di abbattimento polveri diffuse mediante impiego di irroratori ad ugelli di acqua atomizzata dislocati nell'area di cantiere e umidificazione delle piste usate dai mezzi di cantiere e dei materiali utilizzati o trasportati. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione periodica e mantenimento degli standard di efficienza e di buon funzionamento del sistema di abbattimento polveri diffuse e dei mezzi utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Atmosfera ○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ○ Salute pubblica ➤ Mitigazioni: utilizzo sistema di abbattimento polveri diffuse ed impiego di un piano manutentivo degli impianti di abbattimento e dei mezzi utilizzati. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Campionamento periodico delle emissioni diffuse (ogni 15 giorni).
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	2 – Scarichi idrici
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: non sono previsti scarichi di acque reflue, per i servizi igienici in tale fase sono utilizzati i bagni esistenti e/o bagni chimici mobili, qualora vi fosse la produzione di reflui derivanti dalla fase di realizzazione dell'intervento essi saranno stoccati temporaneamente in idonei serbatoi e successivamente smaltiti. ➤ Aspetti gestionali: smaltimento periodico dei reflui prodotti stoccati nei serbatoi utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo;

N.	Contenuto	Descrizione
		○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; ➤ Mitigazioni: bagni chimici mobili e serbatoi per lo stoccaggio di eventuali reflui prodotti. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Analisi chimica dei reflui prodotti per attribuzione del Codice CER prima dello smaltimento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.S.L.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	3 – Suolo e sottosuolo
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: nella fase di realizzazione (cantiere) è previsto un limitato scavo del suolo indispensabile per fondazione del tipo profonda e per la predisposizione della canalizzazione dell'impianto idrico e fognario. ➤ Aspetti gestionali: il terreno risultante dallo scavo sarà riutilizzato nelle opere di costruzione e la parte eccedente smaltita come rifiuto speciale secondo la normativa vigente. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e macchine a norma. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Analisi mensile del top soil.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	4 – Rumore e Vibrazioni
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai sensi della normativa vigente. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei macchinari utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Rumore e vibrazioni; ○ Flora, fauna, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e macchine a norma. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Rilevamento fonometrico e di vibrazioni periodico (mensile).
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	5 – Emissioni in atmosfera
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale. ➤ Aspetti progettuali: capannoni dotati di chiusure ermetiche (porte a chiusura rapida) e impianto di aspirazione e filtrazione con sistema di depurazione aria composto da uno scrubber/deodorizzatore. ➤ Aspetti gestionali: confinamento di tutte le attività di stoccaggio e trattamento all'interno dei capannoni dotati di chiusure ermetiche e manutenzione periodica e mantenimento degli standard di efficienza e di buon funzionamento del sistema di abbattimento. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Atmosfera; ○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: Sistema di depurazione aria composto da ABBATTITORE AD UMIDO TIPO SCRUBBER A TORRE; Installazione nel capannone di chiusure ermetiche (porte a chiusura rapida);

N.	Contenuto	Descrizione
		Stoccaggio dei rifiuti prodotti (sovrappiù costituito dagli imballaggi di scarto) in cassoni a perfetta tenuta stagna del fondo e con copertura atta a minimizzare le emissioni odorigene; ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. EMISSIONI IN ATMOSFERA Studio Preliminare Ambientale • Campionamento TRIMESTRALE delle emissioni convogliate nel punto di emissione E1. • Monitoraggio delle emissioni odorigene al perimetro dell'impianto con cadenza TRIMESTRALE (da ottobre a giugno) e MENSILE (da luglio a settembre).
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	6 – Scarichi idrici
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: Vasca Imhoff per la separazione dei solidi sedimentabili del refluo proveniente dai servizi igienici. Impianto di trattamento acque di prima pioggia per i reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali. Vasca a tenuta per il contenimento di eventuali liquidi percolati nelle aree di lavorazione. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione periodica e mantenimento degli standard di efficienza e di buon funzionamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, pulizia periodica delle griglie di raccolta, prelievo e smaltimento periodico dei sedimenti accumulati nella vasca Imhoff e nella vasca di accumulo/sedimentazione dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, prelievo e smaltimento periodico delle sostanze oleose accumulate nel disoleatore. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo; ○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: Impermeabilizzazione della pavimentazione di tutte le aree di lavorazione. Trattamento con vasca Imhoff per la separazione dei solidi sedimentabili del refluo proveniente dai servizi igienici e depurazione delle acque di dilavamento e/o meteoriche di prima pioggia mediante separazione, accumulo, sedimentazione e disoleazione

N.	Contenuto	Descrizione
		➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. SCARICHI IDRICI Studio Preliminare Ambientale • Controllo SEMESTRALE degli scarichi mediante analisi chimica per la verifica del rispetto dei valori limite previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il punto previsto per l'effettuazione dei prelievi è quello indicato nella planimetria allegata ove è riportata l'esatta ubicazione del pozzetto d'ispezione. • Verifica TRIMESTRALE dell'efficienza e dell'impermeabilizzazione delle vasche a tenuta. • Prelievo e smaltimento periodico dei rifiuti liquidi accumulati nelle vasche a tenuta, previa caratterizzazione per Codice CER.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.S.L.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	7 – Suolo e sottosuolo
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: pavimentazione impermeabile con massetto in cls industriale realizzata su tutta l'area di impianto. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione programmata al fine di garantire la funzionalità della pavimentazione. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: manutenzione programmata della pavimentazione al fine di evitare fessurazioni tali da compromettere l'impermeabilità dell'opera medesima. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. PAVIMENTAZIONI Studio Preliminare Ambientale • Verifica TRIMESTRALE dell'integrità della pavimentazione.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la	Comune di Sarno

N.	Contenuto	Descrizione
	verifica di ottemperanza	

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	8 – Rumore e Vibrazioni
3	Ambito di applicazione	<i>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</i> ➤ Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai sensi della normativa vigente. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei macchinari utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Rumore e vibrazioni; ○ Flora, fauna, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e macchine a norma con eventuale utilizzo di pannelli fonoassorbenti nell'area di frantumazione al fine di diminuire l'impatto acustico; ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. IMPATTO ACUSTICO Studio Preliminare Ambientale • Misurazione dell'impatto acustico al perimetro dell'impianto con cadenza ANNUALE.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

I costi dell'attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza sono a carico del proponente.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore Mirra e della proposta di parere formulata dallo stesso, esclude l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le condizioni ambientali sopra riportata dall'istruttore";

- c. che la Green Solution Srls ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;

- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal funzionario dott. Paolo Mirra e di quella amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 15/10/2020, il progetto di realizzazione di un "Impianto di messa in riserva e recupero R13 R12 R3 di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Sarno", proposto dalla Green Solution Srls, con sede nel Comune di Sarno alla Via Ingegno snc, con le seguenti condizioni ambientali:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1 – Emissioni in atmosfera
3	Ambito di applicazione	<i>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</i> ➤ Aspetti progettuali: sistema di abbattimento polveri diffuse mediante impiego di irroratori ad ugelli di acqua atomizzata dislocati nell'area di cantiere e umidificazione delle piste usate dai mezzi di cantiere e dei materiali utilizzati o trasportati. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione periodica e mantenimento degli standard di efficienza e di buon funzionamento del sistema di abbattimento polveri diffuse e dei mezzi utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Atmosfera ○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ○ Salute pubblica ➤ Mitigazioni: utilizzo sistema di abbattimento polveri diffuse ed impiego di un piano manutentivo degli impianti di abbattimento e dei mezzi utilizzati. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Campionamento periodico delle emissioni diffuse (ogni 15 giorni).
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
	<i>all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza</i>	

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	2 – Scarichi idrici
3	Ambito di applicazione	<i>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</i> ➤ Aspetti progettuali: non sono previsti scarichi di acque reflue, per i servizi igienici in tale fase sono utilizzati i bagni esistenti e/o bagni chimici mobili, qualora vi fosse la produzione di reflui derivanti dalla fase di realizzazione dell'intervento essi saranno stoccati temporaneamente in idonei serbatoi e successivamente smaltiti. ➤ Aspetti gestionali: smaltimento periodico dei reflui prodotti stoccati nei serbatoi utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo; ○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; ➤ Mitigazioni: bagni chimici mobili e serbatoi per lo stoccaggio di eventuali reflui prodotti. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Analisi chimica dei reflui prodotti per attribuzione del Codice CER prima dello smaltimento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.S.L.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	3 – Suolo e sottosuolo
3	Ambito di applicazione	<i>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</i> ➤ Aspetti progettuali: nella fase di realizzazione (cantiere) è previsto un limitato scavo del suolo indispensabile per fondazione del tipo profonda e per la predisposizione della canalizzazione dell'impianto idrico e fognario. ➤ Aspetti gestionali: il terreno risultante dallo scavo sarà riutilizzato nelle opere di costruzione e la parte eccedente

N.	Contenuto	Descrizione
		smaltita come rifiuto speciale secondo la normativa vigente. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e macchine a norma. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Analisi mensile del top soil.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	4 – Rumore e Vibrazioni
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai sensi della normativa vigente. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei macchinari utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Rumore e vibrazioni; ○ Flora, fauna, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e macchine a norma. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	• Rilevamento fonometrico e di vibrazioni periodico (mensile).
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	5 – Emissioni in atmosfera
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale. ➤ Aspetti progettuali: capannoni dotati di chiusure ermetiche (porte a chiusura rapida) e impianto di aspirazione e filtrazione con sistema di depurazione aria composto da uno scrubber/deodorizzatore. ➤ Aspetti gestionali: confinamento di tutte le attività di stoccaggio e trattamento all'interno dei capannoni dotati di chiusure ermetiche e manutenzione periodica e mantenimento degli standard di efficienza e di buon funzionamento del sistema di abbattimento. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Atmosfera; ○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: Sistema di depurazione aria composto da ABBATTITORE AD UMIDO TIPO SCRUBBER A TORRE; Installazione nel capannone di chiusure ermetiche (porte a chiusura rapida); Stoccaggio dei rifiuti prodotti (sovrappeso costituito dagli imballaggi di scarto) in cassoni a perfetta tenuta stagna del fondo e con copertura atta a minimizzare le emissioni odorigene; ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. EMISSIONI IN ATMOSFERA Studio Preliminare Ambientale • Campionamento TRIMESTRALE delle emissioni convogliate nel punto di emissione E1. • Monitoraggio delle emissioni odorigene al perimetro dell'impianto con cadenza TRIMESTRALE (da ottobre a giugno) e MENSILE (da luglio a settembre).
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	6 – Scarichi idrici
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: Vasca Imhoff per la separazione dei solidi sedimentabili del refluo proveniente dai servizi igienici. Impianto di trattamento acque di prima pioggia per i reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali.

N.	Contenuto	Descrizione
		Vasca a tenuta per il contenimento di eventuali liquidi percolati nelle aree di lavorazione. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione periodica e mantenimento degli standard di efficienza e di buon funzionamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, pulizia periodica delle griglie di raccolta, prelievo e smaltimento periodico dei sedimenti accumulati nella vasca Imhoff e nella vasca di accumulo/sedimentazione dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, prelievo e smaltimento periodico delle sostanze oleose accumulate nel disoleatore. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo; ○ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: Impermeabilizzazione della pavimentazione di tutte le aree di lavorazione. Trattamento con vasca Imhoff per la separazione dei solidi sedimentabili del refluo proveniente dai servizi igienici e depurazione delle acque di dilavamento e/o meteoriche di prima pioggia mediante separazione, accumulo, sedimentazione e disoleazione ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. SCARICHI IDRICI Studio Preliminare Ambientale • Controllo SEMESTRALE degli scarichi mediante analisi chimica per la verifica del rispetto dei valori limite previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il punto previsto per l'effettuazione dei prelievi è quello indicato nella planimetria allegata ove è riportata l'esatta ubicazione del pozzetto d'ispezione. • Verifica TRIMESTRALE dell'efficienza e dell'impermeabilizzazione delle vasche a tenuta. • Prelievo e smaltimento periodico dei rifiuti liquidi accumulati nelle vasche a tenuta, previa caratterizzazione per Codice CER.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	A.S.L.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	7 – Suolo e sottosuolo
3	Ambito di	Ambito di applicazione della condizione ambientale:

N.	Contenuto	Descrizione
	applicazione	➤ Aspetti progettuali: pavimentazione impermeabile con massetto in cls industriale realizzata su tutta l'area di impianto. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione programmata al fine di garantire la funzionalità della pavimentazione. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Ambiente idrico; ○ Suolo e sottosuolo; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: manutenzione programmata della pavimentazione al fine di evitare fessurazioni tali da compromettere l'impermeabilità dell'opera medesima. ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. PAVIMENTAZIONI Studio Preliminare Ambientale • Verifica TRIMESTRALE dell'integrità della pavimentazione.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Comune di Sarno

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	8 – Rumore e Vibrazioni
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai sensi della normativa vigente. ➤ Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei macchinari utilizzati. ➤ Componenti/fattori ambientali: ○ Rumore e vibrazioni; ○ Flora, fauna, ecosistemi; ○ Salute pubblica; ➤ Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e macchine a norma con eventuale utilizzo di pannelli fonoassorbenti nell'area di frantumazione al fine di diminuire l'impatto acustico; ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	cfr. IMPATTO ACUSTICO Studio Preliminare Ambientale • Misurazione dell'impatto acustico al perimetro dell'impianto con cadenza ANNUALE.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2	A.R.P.A.C.

N.	Contenuto	Descrizione
	<i>del D.lgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza</i>	

2. **CHE** la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del parag. 7 degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"* approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017.
3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1. al proponente Green Solution Srls;
 - 5.2. all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 5.3. all'ASL SALERNO Distretto 62 di Sarno/Pagani;
 - 5.4. al Comune di Sarno;
 - 5.5. alla Provincia di Salerno;
 - 5.6. alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno;
 - 5.7. all'ARPAC;
 - 5.8. alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio